

## **Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 18 giugno 2010<sup>1</sup> sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI),

*ordina:*

### **Sezione 1: Unità IDI, servizi IDI e notifica dei dati IDI**

#### **Art. 1**                    Unità IDI

(art. 3 cpv. 1 lett. c n. 3, 5 e 6 LIDI)

<sup>1</sup> Sono considerate unità IDI ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 3 LIDI solo le unità iscritte presso almeno un servizio IDI per via della loro attività economica.

<sup>2</sup> Non rientrano tra le unità IDI di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 5 LIDI i beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007<sup>2</sup> sullo Stato ospite.

<sup>3</sup> Sono considerate unità IDI secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 6 LIDI unicamente le persone fisiche che tengono animali ai sensi degli articoli 7 e 18a dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>3</sup> sulle epizootie.

#### **Art. 2**                    Registrazione dei servizi IDI

(art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI)

Per l'iscrizione nel registro, i servizi IDI di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera d LIDI si annunciano all'Ufficio federale di statistica (UST).

#### **Art. 3**    Gerarchia delle notifiche

RS .....

- 1    RS
- 2    RS **192.12**
- 3    RS **916.401**

(art. 4 cpv. 3, art. 5 cpv. 1 e 2, art. 9 LIDI)

<sup>1</sup> Per la notifica all'UST delle unità IDI, dei dati IDI nonché della cessazione dell'attività economica delle unità IDI ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI sono determinanti le notifiche dei servizi IDI conformemente alla gerarchia seguente:

- a. registro di commercio: registri cantonali di commercio, Ufficio federale del registro di commercio;
- b. registri settoriali: registri cantonali dell'agricoltura, raccolte di dati dei uffici cantonali di veterinaria, raccolte di dati dei chimici cantonali/laboratori cantonali, registro dell'Ufficio federale dell'agricoltura, registro delle professioni mediche, registri cantonali degli avvocati, albi cantonali dei notai;
- c. registri delle casse di compensazione AVS, registri fiscali cantonali, registro IVA;
- d. altri registri: registro delle imprese e degli stabilimenti dell'UST, raccolte di dati dell'Amministrazione federale delle dogane concernenti imprese iscritte nell'import/export.

<sup>2</sup> Gli altri servizi IDI hanno la facoltà di notificare unità IDI. La loro notifica è presa in considerazione unicamente se non sussiste alcuna notifica precedente da parte di un servizio IDI ai sensi del capoverso 1

<sup>3</sup> L'UST trasmette i dati notificati da un servizio IDI non determinante ai sensi del capoverso 1 al servizio IDI determinante di cui al capoverso 1 e informa il servizio notificante.

#### **Art. 4** Correttezza dei dati IDI

(art. 9 cpv. 3 e 4 LIDI)

<sup>1</sup> Oltre ai dati del registro di commercio, nel registro IDI sono ripresi tal quali anche i dati dei registri settoriali

<sup>2</sup> In caso di divergenze tra dati dei servizi IDI notificati secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b, l'UST chiarisce con i servizi IDI interessati i dati rilevanti ai fini del registro IDI. Lo stesso vale per l'articolo 3 capoverso 1 lettere c e d.

<sup>3</sup> L'UST verifica se i dati sono completi e non contengono doppi.

## **Sezione 2: IDI e complemento IDI**

#### **Art. 5** Struttura dell'IDI

(art. 3 cpv 1 lett. a LIDI)

L'IDI è composto da:

- a. il prefisso «CHE»;
- b. un numero a otto cifre attribuito casualmente;
- c. una cifra di controllo.

**Art. 6**                    **Attribuzione dell'IDI**  
(art. 4 cpv. 1 LIDI)

<sup>1</sup> L'UST attribuisce l'IDI senza indugio a una nuova unità IDI.

<sup>2</sup> L'UST o un servizio IDI da lui designato comunica all'unità IDI per iscritto il numero IDI che le è stato attribuito, la sua rilevanza e i diritti spettanti ai sensi dell'articolo 18.

<sup>3</sup> Un'unità IDI non può annunciarsi autonomamente all'UST.

**Art. 7**                    **Conservazione dell'IDI**  
(art. 4 cpv. 2 LIDI)

<sup>1</sup> Se un'unità IDI cancellata riprende l'attività economica precedente, conserva l'IDI attribuitole in precedenza.

<sup>2</sup> In caso una ditta individuale ceda la propria attività è costituita una nuova unità IDI, a cui è attribuito un nuovo IDI.

**Art. 8**                    **Complemento IDI**

<sup>1</sup> Il complemento IDI per il registro di commercio è:

- a. «HR» in tedesco;
- b. «RC» in francese;
- c. «RC» in italiano.

<sup>2</sup> Il complemento IDI per il registro IVA è:

- a. «MWST» in tedesco;
- b. «TVA» in francese;
- c. «IVA» in italiano.

<sup>3</sup> Il complemento IDI è posposto all'IDI.

<sup>4</sup> L'iscrizione del complemento IDI nelle raccolte di dati dei servizi IDI è facoltativa.

<sup>5</sup> Fatte salve eventuali prescrizioni contenute in leggi speciali, l'utilizzazione del complemento IDI da parte delle unità IDI è facoltativa.

### **Sezione 3: Registro IDI**

**Art. 9**                    **Caratteristiche addizionali e caratteristiche del sistema del registro IDI**  
(art. 6 cpv. 2 lett. b e c LIDI)

<sup>1</sup> Nel registro IDI sono iscritte le seguenti caratteristiche addizionali:

- a. data di nascita, se necessaria per l'identificazione univoca;

- b. attività economica secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA);
- c. categoria di unità IDI;
- d. altri numeri d'identificazione;
- e. indirizzi supplementari;
- f. status IDI dettagliato;
- g. motivo della cancellazione dal registro IDI;
- h. data dell'iscrizione nel registro di commercio;
- i. data della cancellazione dal registro di commercio;
- j. accessibilità pubblica dei dati relativi alle caratteristiche di base;
- k. servizi IDI che hanno notificato dati sull'unità IDI.

<sup>2</sup> Nel registro IDI sono iscritte le seguenti caratteristiche del sistema:

- a. data dell'iscrizione nel registro IDI;
- b. servizio IDI che per primo ha notificato l'unità IDI;
- c. servizio IDI determinante per la notifica dell'unità IDI;
- d. data dell'ultima modifica nel registro IDI;
- e. servizio IDI che per ultimo ha notificato una modifica dei dati dell'unità IDI;
- f. data della cancellazione dal registro IDI;
- g. servizio IDI che ha notificato la cessazione dell'attività economica dell'unità IDI.

#### **Art. 10**            Gestione e spese

<sup>1</sup> L'UST assicura la gestione del registro IDI.

<sup>2</sup> Egli si assume le spese di gestione e ulteriore sviluppo del registro IDI.

<sup>3</sup> Le spese di adattamento alle interfacce standard del registro IDI sono a carico dei servizi IDI.

### **Sezione 4: Numero amministrativo**

#### **Art. 11**            Struttura del numero amministrativo (art. 3 cpv. 1 lett. e LIDI)

<sup>1</sup> Il numero amministrativo è composto da:

- a. il prefisso «ADM»;
- b. un numero a otto cifre attribuito casualmente;
- c. una cifra di controllo.

<sup>2</sup> La parte numerica del numero amministrativo è attribuita una sola volta. Essa non può collimare con la parte numerica di un IDI già attribuito.

**Art. 12**                    Attribuzione del numero amministrativo  
(art. 10 cpv. 2 LIDI)

<sup>1</sup> Questi servizi IDI possono comunicare all'UST unità amministrative per la loro iscrizione nel registro IDI:

- a. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per la gestione registro IVA;
- b. le casse di compensazione AVS;

<sup>2</sup> Altri servizi IDI possono richiedere all'UST di attribuire un numero amministrativo alle unità iscritte nei propri registri qualora questo numero risulti necessario ai fini della gestione di dette unità.

<sup>3</sup> I servizi IDI devono indicare almeno il nome e l'indirizzo dell'unità amministrativa.

**Art. 13**                    Conversione di un'unità amministrativa in un'unità IDI  
(art. 4 cpv. 1 lett. LIDI)

Se un'unità amministrativa è convertita in un'unità IDI, le è attribuito un IDI costituito dal prefisso «CHE» e dal numero amministrativo precedente.

**Art. 14**                    Caratteristiche delle unità amministrative nel registro IDI  
(art. 6 cpv. 3, art. 10 cpv. 3 LIDI)

Per le unità amministrative, il registro IDI contiene il numero amministrativo nonché al massimo le caratteristiche iscritte per le unità IDI.

**Art. 15**                    Trattamento dei dati delle unità amministrative nel registro IDI  
(art. 10 cpv. 3 LIDI)

L'UST iscrive, modifica o cancella dati delle unità amministrative su richiesta dei servizi IDI che gestiscono tali unità nei loro registri.

**Art. 16**                    Consultazione dei dati delle unità amministrative nel registro IDI  
(art. 10 cpv. 3 LIDI)

<sup>1</sup> I servizi IDI che gestiscono unità amministrative nei loro registri possono richiedere all'UST di rilasciare il diritto di consultazione dei dati delle proprie unità amministrative ad altri servizi IDI, nella misura in cui prescrizioni contenute in leggi speciali lo consentano.

<sup>2</sup> L'UST esamina le richieste e rilascia i diritti di accesso corrispondenti.

<sup>3</sup> I dati delle unità amministrative cancellate possono essere consultati al massimo per dieci anni dalla cancellazione.

## Sezione 5: Comunicazione dei dati

### **Art. 17** Diritto d'informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità amministrative

<sup>1</sup> Le unità IDI possono richiedere all'UST informazioni sui propri dati e domandarne la rettifica.

<sup>2</sup> Esse possono richiedere la rettifica dei propri dati anche al servizio IDI determinante secondo l'articolo 3 capoverso 1.

<sup>3</sup> Le unità IDI iscritte nel registro di commercio devono richiedere la rettifica dei propri dati al registro di commercio cantonale.

<sup>4</sup> Le unità amministrative possono richiedere le informazioni e la rettifica al servizio IDI che gestisce i loro dati.

### **Art. 18** Consultazione dei dati da parte delle unità IDI

<sup>1</sup> Le unità IDI possono consultare i propri dati IDI per il tramite di un accesso Internet securizzato.

<sup>2</sup> Per il tramite dell'accesso Internet securizzato, le unità IDI possono comunicare all'UST l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo web nonché il loro consenso alla pubblicazione delle proprie caratteristiche di base.

### **Art. 19** Comunicazione dell'IDI in caso di interrogazioni collettive (art. 11 cpv. 2 LIDI)

<sup>1</sup> Per un'interrogazione collettiva dell'IDI devono essere presentati all'UST in forma elettronica una domanda scritta e almeno i nomi e gli indirizzi delle unità IDI

<sup>2</sup> L'interrogazione collettiva deve rispettare sempre le disposizioni tecniche dell'UST.

<sup>3</sup> Le interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono ammesse unicamente se questi ultimi gestiscono già le unità IDI nelle proprie raccolte di dati.

<sup>4</sup> Le interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono ammesse unicamente se gli IDI sono pubblici.

<sup>5</sup> Per le interrogazioni collettive da parte di privati sono riscossi emolumenti. Questi ultimi sono stabiliti conformemente all'ordinanza del 25 giugno 2003<sup>4</sup> sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

<sup>4</sup> RS 431.09

## Sezione 6: Protezione dei dati

### **Art. 20** Protezione dei dati (art. 9 e 11 LIDI)

<sup>1</sup> I dati IDI possono essere utilizzati solo per lo scopo previsto dalla legge.

<sup>2</sup> L'UST mette a disposizione interfacce standard per la notifica e l'interrogazione di dati IDI.

<sup>3</sup> L'UST concede i diritti di notifica e di consultazione al registro IDI. Essi sono disciplinati nel modo seguente:

- a. UST: ha accesso a tutti i dati IDI e a tutti i dati amministrativi nonché il diritto di elaborare direttamente i dati iscritti nel registro IDI;
- b. servizi IDI: hanno accesso alle caratteristiche di base e addizionali di tutte le unità IDI secondo l'articolo 11 capoversi 3 e 4 LIDI e il diritto di notificare i dati secondo l'articolo 9 capoverso 1 LIDI;
- c. unità IDI: hanno accesso alle caratteristiche di base delle unità IDI ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 LIDI e ai propri dati IDI;
- d. pubblico: ha accesso alle caratteristiche di base delle unità IDI ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 LIDI.

<sup>4</sup> L'UST veglia affinché le disposizioni in materia di protezione di dati siano rispettate.

<sup>5</sup> La trasmissione dei dati avviene secondo le disposizioni tecniche e organizzative della Confederazione..

## Sezione 7: Disposizioni finali

### **Art. 21** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

### **Art. 22** Termini transitori per l'introduzione dell'IDI (art. 17 cpv. 2 LIDI)

<sup>1</sup> I servizi IDI seguenti devono introdurre l'IDI entro il 31 dicembre 2013:

- a. i registri cantonali di commercio;
- b. l'Ufficio federale del registro di commercio;
- c. i registri cantonali dell'agricoltura;
- d. il registro delle professioni mediche;
- f. i registri cantonali degli avvocati;
- g. il registro IVA;

h. il Registro delle imprese e degli stabilimenti dell'UST.

<sup>2</sup> Gli altri servizi IDI devono introdurre l'IDI entro il 31 dicembre 2015.

<sup>3</sup> Fino a conclusione dell'introduzione dell'IDI, i servizi IDI possono utilizzare le definizioni secondo il diritto vigente.

**Art. 23**            Disposizione transitoria relativa al servizio di coordinamento  
(art. 18 LIDI)

Il servizio di coordinamento di cui all'articolo 18 LIDI funge da collegamento tra i Cantoni e l'UST; assicura l'informazione, il coordinamento e la pianificazione e informa l'UST sull'avanzamento dell'introduzione.

**Art. 24**            Disposizioni transitorie relative alla modifica del numero del registro  
di commercio  
(art. 19 LIDI)

<sup>1</sup> L'UST attribuisce l'IDI ai soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio in base ai dati iscritti nel Registro delle imprese e degli stabilimenti.

<sup>2</sup> Esso notifica l'IDI agli uffici cantonali del registro di commercio competenti, all'Ufficio federale del registro di commercio e al Foglio ufficiale svizzero di commercio.

<sup>3</sup> Il Foglio ufficiale svizzero di commercio pubblica l'IDI d'intesa con gli uffici cantonali del registro di commercio.

**Art. 24**            Entrata in vigore)

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente del Consiglio federale, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 21)

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006<sup>5</sup>**

*Art. 13 cpv. 4*

<sup>4</sup> I dati di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera a sono comunicati progressivamente al registro IDI dell'Ufficio federale di statistica sotto forma di record elettronici.

*L'allegato 1*

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

### **2. Ordinanza del 22 agosto 2007<sup>6</sup> sui revisori**

*Art. 19 lett. g*

L'iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti:

- g. se del caso ditta o nome secondo iscrizione nel registro di commercio, indirizzo e numero d'identificazione delle imprese dell'impresa di revisione di cui la persona è titolare o contitolare, di cui è dipendente o a cui è legata in forma analoga;

*Art. 20 lett. a*

L'iscrizione concernente un'impresa di revisione contiene i dati seguenti:

- a. numero d'identificazione delle imprese;

*Art. 21 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup>La comunicazione contiene:

- b. il numero di registrazione personale della persona o il numero d'identificazione delle imprese dell'impresa ;

<sup>5</sup> RS 142.513

<sup>6</sup> RS 221.302.3

### 3. Ordinanza del 17 ottobre 2007<sup>7</sup> sul registro di commercio

#### *Sostituzione di un'espressione*

*L'espressione «numero d'identificazione» è sostituita da «numero d'identificazione delle imprese» nell'intero testo dell'ordinanza.*

#### *Art. 9 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate secondo l'art. 32 nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC . Il riporto deve intervenire al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

#### *Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> La notificazione identifica chiaramente l'ente giuridico e indica i fatti da iscrivere o rinvia ai documenti giustificativi menzionati singolarmente. Se l'ente giuridico dispone già di un numero d'identificazione delle imprese, esso è tenuto a indicarlo nella notificazione.

#### *Art. 116 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se l'ente giuridico non dispone ancora di un numero d'identificazione delle imprese, esso gli viene assegnato al momento dell'iscrizione nel registro giornaliero.

#### *Art. 149 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> L'iscrizione contiene:

d. il numero d'identificazione delle imprese dell'impresa in questione.

#### *Art. 150 cpv. 3 lett. e*

<sup>3</sup> L'iscrizione contiene:

e. il numero d'identificazione delle imprese dell'indivisione.

### 4. Ordinanza del 25 giugno 2003<sup>8</sup> sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

#### *Art. 1 lett. h*

<sup>7</sup> RS 221.411

<sup>8</sup> RS 431.09

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell'Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:

- h. informazioni relative a interrogazioni collettive dell'IDI ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 2010.<sup>9</sup> sul numero d'identificazione delle imprese.

## **5. Ordinanza del 30 giugno 1993<sup>10</sup> sul Registro delle imprese e degli stabilimenti**

*Art. 3 cpv. 2 lett. q*

<sup>2</sup> Esso contiene i dati seguenti:

- q. il numero d'identificazione delle imprese.

*Art. 4*

I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:

- o. registro IDI dell'UST.

*Art. 11 cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> I seguenti servizi sono collegati al sistema ad altri scopi:

a<sup>bis</sup> l'UST per la gestione del registro IDI.

*L'allegato*

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

## **6. Ordinanza del 27 novembre 2009<sup>11</sup> concernente l'imposta sul valore aggiunto**

*Art. 78 cpv. 1*

1 I nuovi contribuenti iscritti nel relativo registro (registro dei contribuenti) che intendono applicare il metodo delle aliquote saldo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero di registro.

<sup>9</sup> RS

<sup>10</sup> RS 431.903

<sup>11</sup> RS 431.903

## **7. Ordinanza del 15 ottobre 2008<sup>12</sup> sul registro LPMed**

*Art. 5 lett. d*

L'UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:

d. il numero d'identificazione delle imprese.

*Art. 19 cpv.1*

L'UFSP comunica all'Ufficio federale di statistica i dati accessibili al pubblico nonché la data di nascita delle persone appartenenti alle professioni mediche provenienti dal registro delle professioni mediche mediante l'interfaccia standard.

*L'allegato 1*

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

## **8. Ordinanza COLSTA del 1° novembre 2006<sup>13</sup>**

*Art. 6a Notifica di dati all'Ufficio federale di statistica*

Il sistema d'informazione può notificare all'Ufficio federale di statistica nuove imprese e mutazioni per il registro IDI.

*L'allegato*

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>12</sup> RS 811.117.3

<sup>13</sup> RS **823.114**

## **9. Ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>14</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 140 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> La registrazione comprende:

b. il numero d'identificazione delle imprese o il numero amministrativo della persona tenuta a pagare i contributi che ha regolato il conto dei contributi con la cassa di compensazione o il numero d'assicurato del coniuge il cui reddito è stato ripartito;

*Art. 144*

La cassa di compensazione assegna un numero d'identificazione delle imprese o un numero amministrativo a ogni persona tenuta a pagare i contributi e a regolare i conti con essa. Essa tiene un registro di queste persone.

*Allegato relativo alle modifiche dell'ordinanza SIMIC*  
(Allegato n. 1)

*Allegato 1*  
(art. 4 cpv. 3)

## **Livelli d'accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati**

### **Legenda**

#### *Livelli d'accesso:*

A:	Consultazione
B:	Trattamento
W:	Comunicazione via piattaforma TIC Sedex nel singolo caso
Vuoto:	Nessun accesso
*	Accesso ai dati EVA

#### *Unità organizzative:*

AFC:	Autorità fiscali cantonali
ASC:	Autorità cantonali e comunali dello stato civile
CdA:	Autorità cantonali e comunali del controllo degli abitanti
CC:	Centrale di compensazione
CDF:	Controllo federale delle finanze
Cit:	Autorità cantonali preposte alla cittadinanza
COM:	Commissioni tripartite (compreso il Segretariato federale delle commissioni tripartite)
CP:	Comandi cantonali e comunali di polizia
CS:	Collaboratore specialista
DDPS	SAP
DFAE:	Dipartimento federale degli affari esteri, Segreteria di Stato e Mansioni consolari
fedpol:	Ufficio federale di polizia
– I:	Servizio giuridico
– II:	Polizia giudiziaria federale (PGF)
– III:	Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale d'intervento, divisione Documenti d'identità e compiti speciali, AFIS DNA Services, Sezione MROS
– IV:	Sezione ricerche RIPOL
OCF:	Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera
PS:	Autorità cantonali, regionali e comunali di polizia degli stranieri, autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein
RSE:	Rappresentanze e missioni svizzere all'estero
TAF:	
– I:	Terza corte del Tribunale amministrativo federale
– II:	Quarta e quinta corte del Tribunale amministrativo federale
UCL:	Uffici cantonali e comunali del lavoro
UFG:	Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria interna-

zionale  
UFM: Ufficio federale della migrazione  
– I: Sezione informatica e statistica  
– II: Collaboratore specialista in materia di stranieri  
– III: Servizio dei fascicoli  
– IV: Collaboratore specialista in materia di asilo  
UST: Ufficio federale di statistica (Registro IDI)

*Allegato relativo alla modifica dell'ordinanza sul registro delle imprese e degli stabilimenti*  
(Allegato n. 5)

*Allegato*  
(art. 5, 9, 10)

## **Contenuto e accesso al RIS**

*Abbreviazioni e spiegazioni:*

...  
11            Registro IDI  
...

*Allegato relativo alle modifiche dell'ordinanza sul registro LPMed*  
(Allegato n. 7)

*Allegato 1*  
(art. 8)

## **Diritti e obblighi**

### **Legenda:**

A	Iscrizioni, modifiche, lettura
B	Richiesta di modifica
C	Lettura
Vuoto	Nessun accesso
X	Contenuto obbligatorio
Y	Contenuto facoltativo
M	Notifica da parte del registro delle professioni mediche

### **Fornitori di dati e utenti:**

MEBEKO	Commissione delle professioni mediche
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
FMH	Federazione dei medici svizzeri
pharmaSuisse	Società svizzera dei farmacisti
SSO	Società svizzera di odontologia e stomatologia
ASC	Associazione svizzera dei chiropratici
SVS	Società dei veterinari svizzeri
Cantoni	Autorità cantonali / tutti gli uffici cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della professione
Persone appartenenti alle professioni	Tutte le persone iscritte nel registro delle professioni mediche

mediche  
 Assicuratori            Assicuratori malattia  
 Istituto                Istituto svizzero per gli agenti terapeutici  
 Pubblico               Popolazione in Svizzera e all'estero  
 UST                      Ufficio federale di statistica (Registro IDI)

Fornitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche	Conte- nuto	MEBEKO	UFSP	FMH	pharma Suisse	SSO	ASC	SVS	Cantoni	Persone appa- rtenenti alle profes- sioni medi- che	Assicu- ratori	Istituto	Pubbli- co	UST
Nome/i, cognome, cognome/i precedente/i	X	A <sup>15</sup>	A <sup>16</sup>	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C/M
Data di nascita	X	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B		C/M
Sesso	X		A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	
Lingua di corrispondenza	X	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B		C/M
Luogo o luoghi di attinenza e cittadinanza/e	X	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	
Numero di assicurato AVS	X	A	A						B	B				
Genere di diploma (federale, riconosciuto, equivalente o altro)	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	C	C		
Diploma federale, data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	
Diplomi esteri riconosciuti con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché data di riconoscimento da parte della Svizzera	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	
Per i diplomi di cui all'art. 36 cpv. 3 LPMed, attestati di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	

Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) RU 2010

data dell'attestato di equivalenza rilasciato dalla Svizzera														
Genere di titolo di perfezionamento (titolo federale, riconosciuto, equivalente o altro)	X	A	A	A <sup>17</sup>	C	A <sup>18</sup>	A <sup>19</sup>	C	B	B	C	C		
Titoli di perfezionamento esteri riconosciuti secondo l'art. 21 cpv. 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché data del riconoscimento da parte della Svizzera	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	
Per i titoli di perfezionamento di cui all'art. 36 cpv. 3 LPMed, attestato di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo, nonché data dell'attestato di equivalenza rilasciato dalla Svizzera	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	
Numero di identificazione univoco delle persone appartenenti alle professioni mediche (GLN)	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	C/M
Esistenza di dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 7 cpv. 3 (sì/no)	X	C	A						B	C <sup>20</sup>				
Menzione «cancellato» e data della menzione	X	C	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
Data del decesso	X	C	A	B	B	B	B	B	B		B	B		
Titoli federali di perfezionamento, data, luogo e Paese di rilascio	X	C	B	A	C	A	A	C	B	B	B	C	C	
Certificati di formazione complementare di diritto privato secondo l'allegato 2, data di rilascio	X	C	B	A	C	C	C	C	B	B	B	C	C	
Titoli o certificati di perfezionamento di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di	Y	C	B	A	A	A	A	A	B	B	B	C	C	

rilascio														
Certificati di formazione approfondita di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio	Y	C	B	A	A	A	A	A	B	B	B	C	C	
Certificati di formazione complementare di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio	Y	C	B	A	A	A	C	A	B	B	B	C	C	
Certificati di attitudine tecnica secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio	Y	C	B	A	A	C	C	A	B	B	B	C	C	
Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Base legale e forma di esercizio della professione (LPMed, a titolo indipendente; diritto cantonale, a titolo dipendente con responsabilità professionale; diritto cantonale, a titolo dipendente e sotto vigilanza)	X/Y <sup>21</sup>	C	B	C	C	C	C	C	A	B	C	C		
Stato dell'autorizzazione all'esercizio della professione (non soggetto ad autorizzazione, autorizzazione concessa, nessuna autorizzazione, dichiarazione di partenza)	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Data dello stato	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Data di un'eventuale limitazione temporale dell'autorizzazione all'esercizio della professione	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Data di apertura dello studio medico o dell'azienda	Y	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		C/M
Data di chiusura dello studio medico o dell'azienda	Y	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		C/M

Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) RU 2010

Annunci di fornitori di prestazioni limitati a 90 giorni secondo l'art. 35 LPMed	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Data dell'annuncio	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Dato di inizio e fine della prestazione	Y	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Diritto a fatturare prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) (sì/no)	X <sup>22</sup>	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Restrizioni tecniche, temporali o geografiche o oneri con descrizione	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Data di inizio ed eventualmente di fine delle restrizioni o degli oneri	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Diritto di dispensare direttamente (sì/no)	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Eventuali osservazioni concernenti il diritto di dispensare direttamente	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Portata dell'autorizzazione di utilizzare stupefacenti a titolo professionale	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Eventuali osservazioni concernenti l'utilizzazione di stupefacenti a titolo professionale	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Indirizzo dello studio medico o dell'azienda (via, NPA, località)	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	C/M
Numero di telefono e di fax dello studio medico o dell'azienda	Y	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Indirizzo elettronico	Y	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		C/M

*Allegato relativo alle modifiche dell'ordinanza COLSTA*  
(Allegato n. 8)

*Allegato*  
(art. 5 e 6)

## Abbreviazioni:

SECO	Segreteria di Stato dell'economia	1	Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) e registro d'identificazione delle imprese (Registro IDI)
SC	Servizi cantonali	2	Ufficio centrale di compensazione (UCC)
URC	Uffici regionali di collocamento	3	Sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SIPAC)
SLML	Servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro		Totalità
CD	Casse di disoccupazione	T	
		C	Casi di propria competenza

Scambio di dati con altri sistemi    Accesso

	SECO	SC	URC	SLML	CD	UST
--	------	----	-----	------	----	-----

**Persone in cerca d'impiego***Dati personali*

Cognome, nome e indirizzo	2, 3	A	E	E	E	E
Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail	3	A	E	E	E	
Data di nascita	2, 3	A	E	E	E	E
Stato civile	2, 3	A	E	E	E	E
Cittadinanza	2, 3	A	E	E	E	E
Numero AVS/numero d'assicurazione sociale	2, 3	A	E	E	E	E

Sesso	2, 3	A	E	E	E	E
Statuto e permesso di dimora		A	E	E	E	E
Statuto e situazione professionali		A	E	E	E	E
Qualifiche professionali, capacità ed esperienze		A	E	E	E	
Conoscenze linguistiche		A	E	E	E	
Mobilità, licenza di condurre		A	E	E	E	
Ultimo datore di lavoro e settore economico		A	E	E	E	
Curriculum vitae		A	E	E	E	
<i>Dati dell'assicurazione</i>						
Numero personale	3	A	E	E	E	E
Data e luogo dell'iscrizione	3	A	E	E	E	E
Data e motivo del ritiro		A	E	E	E	E
Date del controllo e dei colloqui d'orientamento		A	E	E	E	E
Verbali dei colloqui d'orientamento		A	E	E	E	
Genere ed entità dell'attività desiderata (disponibilità)	3	A	E	E	E	E
Regione di lavoro		A	E	E	E	
Autorità e persone competenti		A	E	E	E	E
Assegnazioni		A	E	E	E	
Nuovo Cantone di lavoro, settore economico e professione trovata		A	E	E	E	
Data di inizio del nuovo lavoro		A	E	E	E	
Informazioni sul motivo, l'inizio e la durata delle sanzioni	3	A	E	E	E	E
Genere, durata, luogo di svolgimento e costi di un provvedimento inerente al mercato del lavoro	3	A	E	E	E	E
Genere, durata e ammontare del guadagno intermedio; coordinate del datore di lavoro	3	A	E	E	E	E
Diritto alle prestazioni dell'assicurazione (inizio, durata e ammontare delle prestazioni)	3	A	E	E	E	E

Ricerche di lavoro		A	E	E	E		
Fine delle assegnazioni		A	E	E	E		
<b>Imprese</b>							
<i>Dati personali</i>							
Nome e indirizzo		A	E	E	E	E	A
Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail		A	E	E	E	E	A
Personale di contatto (funzione, posizione, lingua, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail)		A	E	E	E		
Gruppi di professioni impiegati		A	A	A	A	A	
Numero RIS	1, 3	A	A	A	A	A	
Numero d'identificazione delle imprese	1, 3	A	A	A	A	A	
Forma giuridica	1	A	A	A	A	A	A
Genere di impresa (impresa principale, succursale, impresa accessoria)		A	A	A	A	A	A
Dimensione dell'impresa		A	A	A	A	A	
Situazione economica		A	A	A	A	A	A
<i>Dati dell'assicurazione</i>							
Diritto alle prestazioni dell'assicurazione (inizio, durata e ammontare delle prestazioni)	3	A	A	A	A	A	
Autorità e persone competenti, numero di persone interessate, settore d'esercizio	3	A	A	A	A	A	
Numero di lavoratori interessati	3	A	E	E	E	E	
Costo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro	3	A	E	E	E	E	